



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo



VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 36

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni. D.Lgs. 175/2016

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di dicembre alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Risultano:

Presente		
1. PELLERINO Giacomina	Sindaco	Sì
2. SACCHETTO Carlo	Consigliere	Sì
3. DESTEFANIS Danilo	Consigliere	Sì
4. BOVIO Alessandro	Consigliere	Sì
5. MOLINO Bernardino	Consigliere	NO
6. EUSEBIO Pier Paolo	Consigliere	Sì
7. ADRIANO Giulia	Consigliere	Sì
8. CRAVERO Mario Agostino	Consigliere	NO
9. PELLERINO Claudio	Consigliere	Sì
10. SUGLIANO Luca	Consigliere	Sì
11. BRIGNOLO Silvano	Consigliere	Sì

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 2

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Francesco D'AGOSTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Signora PELLERINO Giacomina nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del 20.04.2017 e n. 35 del 29.09.2017;

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che stabilisce quanto segue:

- ai sensi del comma 1, occorre effettuare, con riferimento al 31.12.2021, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- il comma 2 prevede che:
"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. "*
- ai sensi del comma 3 dell'art. 20, il provvedimento di revisione ordinaria deve essere

adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Preso atto che è stata predisposta la relazione tecnica, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016, nonché gli eventi che in corso d'anno hanno interessato le predette società. La relazione predisposta contempla per ogni società una scheda di dettaglio, i cui contenuti minimi sono indicati negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche fornite dal MEF;

Visto l'allegato B) contenente il modello standard per la razionalizzazione delle partecipate predisposto secondo le linee guida della Corte dei Conti;

Dato atto che la legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018) ha previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma ha autorizzato pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie. Inoltre, con l'introduzione del c. 5ter nell'ambito dell'art. 24 del TUSP, operata per il tramite del c. 3bis dell'art. 16 del DL 73/2021 conv. con L. 106/2021, è stata estesa a tutto il 2022 la deroga all'obbligo di dismissione delle partecipate dichiarate alienabili a seguito della revisione straordinaria condotta nel 2017, a condizione che tali partecipate abbiano conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019; la deroga riguarda anche il divieto di esercizio dei diritti sociali in caso di mancata alienazione;

Considerato che il Comune si è avvalso della suddetta facoltà nei precedenti esercizi, mantenendo la propria partecipazione presso il Mercato ortofrutticolo del Roero, al fine di esplorare attentamente ogni possibile misura alternativa di razionalizzazione, compatibile con il complesso quadro normativo in essere e con le specifiche e particolari caratteristiche del MOR

Tenuto conto altresì della trasformazione addivenire, da perfezionare entro il 31.12.2022, del MOR, partecipata al 3,48 % dal Comune di Magliano Alfieri, da Società consortile a responsabilità limitata ad Azienda speciale consortile, sotto la denominazione di "Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero", come approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 02.12.2022, in conformità al parere rilasciato dal revisore dei conti;

Visto pertanto che dalla ricognizione effettuata emerge che è possibile mantenere, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2006 la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	EGEA Ente Gestione Energia Ambiente SPA	quota dello 0,124 %
2	ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO	quota dello 0,14%
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota dello 0,9217 %
4	SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L. (SISI)	quota del 1,479 %
5	S.T.R. SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI s.r.l.	quota del 1,16 %
6	LANGHE MONFERRATO ROERO s.c.a.r.l.	quota dello 0,51 %

Precisato che G.A.L. Langhe Roero Leader e LANGHE MONFERRATO ROERO s.c.a.r.l. sono espressamente esclusi dalle razionalizzazioni periodiche delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, in quanto rientrano nella fattispecie prevista all'art. 4 comma 6 del D.Lgs. 175/2016;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

n. 8 voti favorevoli

n. 1 voto astenuto nella
persona del consigliere Claudio
Pellerino

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute da questo Comune al 31.12.2021 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui ai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente:
 - allegato A - Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021;
 - allegato B - Schede di cui al modello standard dell'atto ricognitivo previsto nell'ambito delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016" approvato dalla Sezione autonomie;
- 2) di dare atto che per effetto dell'analisi di cui sopra è possibile mantenere, ai sensi degli artt.4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016, la propria partecipazione nelle seguenti società:

1	EGEA Ente Gestione Energia Ambiente SPA	quota dello 0,124 %
2	ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO	quota dello 0,14%
3	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota dello 0,9217 %
4	SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L. (SISI)	quota del 1,479 %
5	S.T.R. SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI s.r.l.	quota del 1,16 %
6	LANGHE MONFERRATO ROERO s.c.a.r.l.	quota dello 0,51 %

- 3) di prendere atto della trasformazione addivenire, da concludersi entro il 31.12.2022, del MOR, partecipata al 3,48 % dal Comune di Magliano Alfieri, da Società consortile a responsabilità limitata ad Azienda speciale consortile, sotto la denominazione di "Azienda Consortile Mercato Ortofrutticolo del Roero", come approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 02.12.2022, in conformità al parere rilasciato dal revisore dei conti.

- 4) di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- 5) di dare mandato affinché la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, al fine di consentire senza alcun ritardo l'adozione degli atti e delle procedure necessari per addivenire alla trasformazione di cui all'oggetto, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: PELLERINO Giacomina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Francesco D'AGOSTINO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco D'AGOSTINO

n. 8 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata /
è stata pubblicata nel sito web istituzionale accessibile al pubblico di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 13/01/2023 al 28/01/2023

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco D'AGOSTINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 23-dic-2022

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco D'AGOSTINO